



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 13 del 01/02/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IL SINDACO PRO TEMPORE A RESISTERE, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI CASALGRANDE, NEL GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DA UNICALCESTRUZZI S.P.A. E DALL'ING. ENRICO BUZZI AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, RG. N. 2579/2017.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **uno** del mese di **febbraio** alle ore **16:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Assente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Presente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario BININI EMILIO.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: AUTORIZZAZIONE IL SINDACO PRO TEMPORE A RESISTERE, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI CASALGRANDE, NEL GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DA UNICALCESTRUZZI S.P.A. E DALL'ING. ENRICO BUZZI AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, RG. N. 2579/2017

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale. n. 35 del 30.06.2014, con la quale è stata approvata la "Definizione delle linee programmatiche del mandato per gli anni 2014-2019;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 21 dicembre 2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2018/2020;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 21 dicembre 2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020;
- delibera di Giunta n. 1 del 11 gennaio 2018, avente ad oggetto "approvazione del piano esecutivo di gestione 2018/2020 e assegnazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie e umane ai responsabili di settore";

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 28/01/2016 ad oggetto: "Riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente; approvazione nuovo organigramma, dotazione organica e modifiche all'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la delibera di Giunta Comunale n. 127 del 12/12/2017 ad oggetto: Modifiche all'ordinamento degli uffici e dei servizi: approvazione metodologia di pesatura delle posizioni organizzative, parziale modifica della scheda di valutazione della performance individuale delle stesse po, nuova disciplina delle attività extra istituzionali che possono essere autorizzate ai dipendenti";
- il decreto del Sindaco n. 2 del 1/02/2017 concernente l'assegnazione alla Dott.ssa Jessica Curti delle funzioni di responsabile del settore "Affari Generali e vice segreteria" fino al termine del mandato elettorale;

Premesso che:

- Unicalcestruzzi S.p.A. e l'Ing. Enrico Buzzi, proponeva opposizione contro l'ordinanza n. 1/2006 emessa dal Comune di Casalgrande in data 3 giugno 2006, a mezzo della quale le veniva ingiunto il pagamento di una sanzione a seguito dell'accertata violazione dell'art. 11, comma 4, lettera a-b) della L.R. n. 17/91, ovvero per aver effettuato attività di escavazione in difformità della autorizzazione n. 159/95;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- all'esito del giudizio, il Tribunale di Reggio Emilia – con sentenza del 7 gennaio 2010 – confermava la legittimità della sanzione irrogata, riducendone tuttavia l'importo ad € 345.945,66, oltre alle spese di procedura;
- avverso la predetta sentenza la Sig.ra Norari Rita proponeva ricorso in appello, contestando altresì la determinazione della sanzione effettuata dal Tribunale;
- tuttavia, la Corte di Appello di Bologna - con sentenza RG. n. 1633/2017 - respingeva il ricorso in appello, confermando la decisione del Giudice di primo grado e condannando, quindi, la ricorrente al pagamento della sanzione comminata dall'Amministrazione (nell'importo rideterminato in primo grado), nonché al pagamento delle spese processuali;
- con ricorso RG. n. 1889/2017, Unicalcestruzzi S.p.A. e l'Ing. Enrico Buzzi procedevano infine all'impugnazione della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello innanzi alla suprema Corte di Cassazione, lamentando la presenza di vizi di legittimità;

Considerato opportuno per l'Amministrazione Comunale costituirsi nel giudizio instaurato innanzi alla Corte di Cassazione, al fine di difendere le proprie ragioni, anche in considerazione del considerevole importo della sanzione oggetto di contenzioso;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco *pro tempore* a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel giudizio instaurato innanzi alla Corte di Cassazione da Unicalcestruzzi S.p.A. e dall'Ing. Enrico Buzzi, ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari;

Dato atto che:

- l'articolo 17 (lett. d.1) del decreto legislativo 50/2016 gli incarichi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario di configurano come *contratto d'appalto esclusi* dall'applicazione delle disposizioni recate dallo stesso decreto;
- tuttavia, l'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 dispone che *"l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica"*;

Ritenuto, quindi, di dare mandato al Responsabile del settore Affari Legali di procedere al conferimento dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 50/2016;

Visto l'art. 25, comma 4, del vigente Statuto Comunale;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri da:

- Responsabile del Settore Affari Generali, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, del TUEL 18.8.2000, n. 267;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco *pro tempore* a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel giudizio instaurato innanzi alla Corte di Cassazione da Uicalcestruzzi S.p.A. e dall'Ing. Enrico Buzzi avverso la sentenza RG. n. 2579/2017 della Corte di Appello di Bologna, ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere agli atti amministrativi necessari;
3. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Ravvisata l'urgenza, stante l'imminente scadenza del termine di legge per procedere alla costituzione in giudizio,

Con voto unanime e palese,

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
VACCARI ALBERTO

IL Segretario
BININI EMILIO



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 72/2018 ad oggetto: AUTORIZZAZIONE IL SINDACO PRO TEMPORE A RESISTERE, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI CASALGRANDE, NEL GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DA UNICALCESTRUZZI S.P.A. E DALL'ING. ENRICO BUZZI AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, RG. N. 2579/2017 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 01/02/2018

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 13 del 01/02/2018

Oggetto: AUTORIZZAZIONE IL SINDACO PRO TEMPORE A RESISTERE, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI CASALGRANDE, NEL GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DA UNICALCESTRUZZI S.P.A. E DALL'ING. ENRICO BUZZI AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, RG. N. 2579/2017.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/02/2018, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 19/02/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 13 del 01/02/2018

Oggetto: AUTORIZZAZIONE IL SINDACO PRO TEMPORE A RESISTERE, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI CASALGRANDE, NEL GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DA UNICALCESTRUZZI S.P.A. E DALL'ING. ENRICO BUZZI AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, RG. N. 2579/2017.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 06/02/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 22/02/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)